Tufano
NOTAIO IN BRESCIA

25122 Brescia - via F.lli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz. San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it

REGISTRATO A
BRESCIA
IL 10/06/2024
N. 27585
SERIE 1T
€ 356,00

Repertorio N. 158.864 Raccolta N. 22.610

COSTITUZIONE DI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta maggio duemilaventiquattro.

30.05.2024

In Monza (MB), via Magellano n. 17.

Avanti a me dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

SONO PRESENTI

le società:

"P3M S.R.L.", con sede in Bergamo, Via per Curnasco n. 52, Codice Fiscale 03390980161, Partita I.V.A. 03390980161, capitale Euro 10.000,00 (diecimila) interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Bergamo, sezione ordinaria, al n. 03390980161 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Bergamo al n. 374301, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor **PANZERI STEFANO**, nato a Seriate (BG) il 29 luglio 1979, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale ed in forza di delibera consiliare in data 29 maggio 2024, che in estratto autentico **si allega a questo atto sotto la lettera "A"**;

"S.L. COSTRUZIONI S.R.L.", con sede in Agrate Brianza (MB), via Lecco n. 28, Codice Fiscale 07563950968, Partita I.V.A. 07563950968, capitale Euro 49.000,00 (quarantanovemila) interamente versato, società costituita in Italia ed iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi, sezione ordinaria, al n. 07563950968 e nel R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Milano, Monza, Brianza e Lodi al n. 2672100, in persona dell'Amministratore Unico, signor **LAURENTI PAOLO**, nato a Milano il 9 giugno 1987, domiciliato per la carica presso la sede sociale, a quanto infra autorizzato in virtù dei poteri a lui conferiti dal vigente statuto sociale.

Dell'identità personale dei costituiti, cittadini italiani, io notaio sono certo.

ARTICOLO 1

Le società P3M S.R.L. e S.L. COSTRUZIONI S.R.L.

COSTITUISCONO

una società a responsabilità limitata con la seguente denominazione sociale:

"S.P. IMMOBILIARE SRL"

(senza vincoli grafici o di punteggiatura)

La società ha sede nel Comune di **Monza.**

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parti precisano che l'attuale indirizzo della sede legale è fissato in **via Magellano n. 17, C.A.P. n. 20900.**

La durata della società è stabilita fino al 31.12.2060 (trentuno dicembre duemilasessanta).
Costituisce oggetto della società lo svolgimento delle seguenti attività:
- l'attività edilizia ed immobiliare in genere e più in particolare la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione, il restauro, l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione, la sublocazione, l'affitto, la concessione in uso ed in genere il trasferimento o la costituzione a titolo oneroso di diritti reali o personali di godimento su beni immobili di qualsiasi tipo e natura;
- la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi e di consulenza in campo immobiliare, con esclusione dell'attività di mediazione e delle attività eventualmente riservate dalle leggi tempo per tempo vigenti a professionisti iscritti in appositi albi.
La società non potrà, in nessun caso, svolgere alcuna delle attività riservate ad iscritti ad albi professionali e, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi', tra l'altro:
- concludere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito, banche, società ed enti a ciò abilitati dalle norme vigenti, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- stipulare contratti di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di società controllate, controllanti o collegate e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, purchè in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e per fini diversi dal collocamento;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

ARTICOLO 2

Le norme relative al funzionamento della società sono contenute nello statuto integralmente trascritto nel corpo del presente atto al successivo articolo 7.

ARTICOLO 3

AMMINISTRAZIONE

La società sarà amministrata, fino a revoca o dimissioni, da due co-amministratori, nominati nelle persone dei costituiti signori **PANZERI STEFANO e LAURENTI PAOLO.**
I suddetti co-amministratori potranno compiere, con firma libera e disgiunta, tutti gli atti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con la sola esclusione delle seguenti operazioni, per il cui compimento sarà necessaria la

firma congiunta di entrambi i co-amministratori:
- acquisto ed alienazione di beni immobili;
- concessione di garanzie reali o personali;
- cessione in vendita dell'azienda sociale o di rami di essa;
- richiesta di mutui ed affidamenti bancari e di finanziamenti in genere;
- assunzione di obbligazioni cambiarie;
- acquisto ed alienazione di partecipazioni sociali;
- acquisto o cessione o affitto di aziende o di rami di esse;
- sottoscrizione di contratti di locazione finanziaria mobiliare od immobiliare, in qualità di parte utilizzatrice.

I signori PANZERI STEFANO e LAURENTI PAOLO, nell'accettare la carica a loro conferita, ai sensi del primo comma dell'articolo 2383 del codice civile, come modificato dall'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 183, dichiarano che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione europea e delegano a me notaio l'espletamento di tutte le pratiche e formalità, anche telematiche, necessarie per l'iscrizione del presente atto e della propria nomina nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 4
CAPITALE

La società ha un capitale di Euro **10.000,00 (diecimila)**, costituito da conferimenti in denaro di pari importo che i soci si impegnano ad eseguire nelle seguenti rispettive misure:

SOCIO	CAPITALE SOTTOSCRITTO
P3M S.R.L.:	
euro	5.000,00 (cinquemila);
S.L. COSTRUZIONI S.R.L.:	
euro	5.000,00 (cinquemila);
TOTALE euro	10.000,00 (diecimila).

Ai sensi del quarto comma dell'art. 2464 del codice civile, i soci versano a mani del nominato amministrazione, signor PANZERI STEFANO, i venticinque centesimi del capitale sociale sottoscritto, pari ad euro 2.500,00, nel modo che segue:
- la società P3M S.R.L., in persona del legale rappresentante, versa euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) mediante assegno bancario non trasferibile di pari importo n. 0238582222-08 tratto in data odierna su conto corrente della P3M S.R.L. aperto presso la filiale di Dalmine, via Sant'Andrea n.3 della Banca Crèdit Agricole all'ordine della costituenda società;
- la società S.L. COSTRUZIONI S.R.L., in persona del legale rappresentante, versa euro 1.250,00 (milleduecentocinquanta) mediante assegno bancario non trasferibile di pari importo n. 0215698199-02 tratto in data odierna su conto corrente della S.L. COSTRUZIONI S.R.L. aperto presso la filiale di Milano -Fulvio Testi del Banco BPM all'ordine della costituen-

da società.

ARTICOLO 5

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2468 del codice civile, la partecipazione al capitale di ciascun socio è proporzionale al rispettivo conferimento.

I soci parteciperanno quindi al capitale sociale nelle seguenti rispettive misure:

SOCIO	PARTECIPAZIONE
P3M S.R.L.:	50,00% (cinquanta per cento);
S.L. COSTRUZIONI S.R.L.:	50,00% (cinquanta per cento);
TOTALE:	100,00% (cento percento).

ARTICOLO 6

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31.12.2024.

ARTICOLO 7

NORME DI FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

É costituita una società a responsabilità limitata denominata:

"S.P. IMMOBILIARE SRL"

senza vincoli grafici o di punteggiatura.

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della società é in **Monza (MB)** all'indirizzo indicato al Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Il trasferimento di sede all'interno dello stesso Comune può essere deciso dall'organo amministrativo e non comporta modifica dello statuto.

Con decisione dell'organo amministrativo la società può istituire e sopprimere succursali, agenzie, uffici e rappresentanze anche altrove, mentre per l'istituzione di sedi secondarie é necessaria la decisione dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della società é fissata fino al 31 dicembre 2060, ma potrà essere prorogata od anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei soci ai sensi di legge e del presente statuto.

ARTICOLO 4 - OGGETTO

Costituisce oggetto della società lo svolgimento delle seguenti attività:

- l'attività edilizia ed immobiliare in genere e più in particolare la costruzione, la ristrutturazione, la demolizione, il restauro, l'acquisto, l'alienazione, la permuta, la locazione, la sublocazione, l'affitto, la concessione in uso ed in genere il trasferimento o la costituzione a titolo oneroso di diritti reali o personali di godimento su beni immobili di qualsiasi tipo e natura;
- la prestazione di servizi tecnici ed amministrativi e di consulenza in campo immobiliare, con esclusione dell'atti-

vità di mediazione e delle attività eventualmente riservate dalle leggi tempo per tempo vigenti a professionisti iscritti in appositi albi.
La società non potrà, in nessun caso, svolgere alcuna delle attività riservate ad iscritti ad albi professionali e, nel rispetto dei limiti stabiliti dalle leggi vigenti, potrà compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi', tra l'altro:
- concludere operazioni commerciali ed industriali, ipotecarie ed immobiliari;
- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento, anche agevolato, con istituti di credito, banche, società ed enti a ciò abilitati dalle norme vigenti, concedendo le opportune garanzie reali e personali;
- stipulare contratti di locazione finanziaria in qualità di utilizzatore;
- concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali anche a favore di società controllate, controllanti o collegate e non nei confronti del pubblico;
- assumere partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese, purchè in via non prevalente, non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2361 c.c. e per fini diversi dal collocamento;
- partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese.

ARTICOLO 5 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci e degli amministratori, nonché quello dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta nel Registro delle Imprese.
É onere dell'interessato comunicare alla società mediante lettera raccomandata A.R. o iscrivere nel Registro delle Imprese anche il numero di telefax e/o l'indirizzo di posta elettronica e le relative variazioni. Nei confronti di chi non comunica alla società tali dati non sarà possibile l'utilizzazione di dette forme di comunicazione.

ARTICOLO 6 - CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale é di **euro 10.000,00 (diecimila).**
Esso può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea dei soci mediante l'apporto di nuovi conferimenti oppure imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio, in quanto disponibili.
In caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; ai soci che ne facciano contestuale richiesta all'atto della sottoscrizione, spetta il diritto di sottoscrivere la parte dell'aumento di capitale non sottoscritta dagli altri soci, in proporzione alle partecipazioni possedute.
Salvo che per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, l'aumento di capitale può essere attuato anche median-

te offerta di quote di nuova emissione a terzi; in tal caso ai soci che non hanno consentito alla decisione spetta il diritto di recesso.
In caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo per perdite, la copia della relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società prescritta dall'art. 2482/bis c.c., con le eventuali osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, può non essere depositata nella sede della società per gli otto giorni che precedono l'assemblea; essa sarà letta ed illustrata, eventualmente con le osservazioni dell'organo di controllo o del revisore, se nominati, durante l'assemblea dei soci.
Il versamento dei conferimenti in denaro ancora dovuti é richiesto dall'organo amministrativo nei modi e nei termini che questo reputa convenienti.
A carico dei soci in ritardo nel versamento decorre l'interesse legale, fermo restando il disposto dell'art. 2466 c.c.
Le partecipazioni sociali possono essere oggetto di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciaria. Nell'ipotesi di intestazione fiduciaria in capo a società fiduciarie operanti ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto ed esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione.
ARTICOLO 7 - CONFERIMENTI
Sia in sede di costituzione sia in sede di aumento del capitale sociale possono essere conferiti in società: denaro, beni in natura, crediti, obblighi dei soci a prestazioni d'opera o di servizi a favore della società, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2464 e 2465 del codice civile.
Le polizze di assicurazione e/o le fideiussioni bancarie eventualmente prestate a garanzia degli obblighi del socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società possono essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.
L'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese, non deve essere autorizzato con decisione dei soci, fermo in ogni caso l'obbligo del socio, ai sensi del primo comma dell'art. 2465 c.c., di produrre la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione.
ARTICOLO 8 - FINANZIAMENTI
I soci, in relazione alle necessità finanziarie della società, potranno effettuare versamenti di denaro nelle casse sociali a titolo di finanziamento anche infruttifero, con di-

ritto alla restituzione, nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti al momento dell'apporto.
I crediti derivanti da finanziamenti dei soci alla società non sono produttivi di interessi, salvo patto contrario.
Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società é soggetto alle limitazioni di cui all'art. 2467 del codice civile.
La società può emettere titoli di debito di cui all'articolo 2483 c.c.: la decisione di emissione di tali titoli é attribuita alla competenza dell'assemblea dei soci, che delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza assoluta del capitale. Il relativo verbale é redatto da un notaio. La deliberazione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso.
ARTICOLO 9 - PARTECIPAZIONI
Le partecipazioni dei soci possono essere di diverso ammontare e possono essere determinate, con il consenso di tutti i soci, anche in misura non proporzionale ai conferimenti.
I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.
Con decisione unanime dei soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto tra vivi, né a causa di morte; inoltre possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.
Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci - prendendo atto che l’esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell’esclusivo interesse del fiduciante, effettivo proprietario della partecipazione - si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l’estromissione della fiduciaria ai sensi dell’art. 111 c.p.c. e a proseguire il processo nei confronti del fiduciante medesimo.
Nel caso in cui la società intenda ottenere e conservare il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana e l'iscrizione nel relativo Albo provinciale, la maggioranza dei soci (ovvero uno di essi nel caso di società con due soli soci) dovrà svolgere in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo; inoltre la maggioranza del capitale sociale dovrà appartenere a soci artigiani in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dall'articolo 5, terzo comma, della legge 8.08.1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
Nei casi consentiti dalla legge la società:
- potrà creare categorie di quote fornite di diritti diversi

e, nei limiti imposti dalla legge, potrà liberamente determinare il contenuto delle varie categorie anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2468 c.c., commi secondo e terzo;
- potrà, anche in deroga all'art. 2479 c.c., comma quinto, creare categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questo detenuta, ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative;
- potrà in deroga a quanto previsto dall'art. 2468, comma primo, c.c., emettere partecipazioni che possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali di cui all'art. 30 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, nei limiti previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 10 - PARTECIPAZIONI PROPRIE

Nei casi consentiti dalla legge la società potrà, in deroga a quanto previsto dall'art. 2474 c.c., consentire operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia compiuta in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di quote di partecipazione a dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo, prestatori di opera e servizi anche professionali.

ARTICOLO 11 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi tra soci, nonché al coniuge ed ai discendenti del socio.

CLAUSOLA DI PRELAZIONE

Negli altri casi di cessione per atto tra vivi delle partecipazioni, o dei diritti di sottoscrizione e di prelazione di cui all’art. 6 del presente Statuto, spetta agli altri soci il diritto di prelazione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, da un arbitratore, come meglio specificato nel presente articolo.

A tal fine il socio che intende alienare la propria partecipazione deve darne comunicazione agli altri soci ed all'organo amministrativo con lettera raccomandata A.R., specificando il corrispettivo eventualmente richiesto (o il valore riconosciuto alla partecipazione in caso di cessione a titolo gratuito), il nome del terzo o dei terzi disposti all’acquisto, il prezzo e le eventuali condizioni pattuite per l’acquisto. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunica-

zione i soci dovranno comunicare all'organo amministrativo se intendono acquistare. In mancanza di tale comunicazione nel termine indicato essi si considerano rinunciatari.
In ogni caso la prelazione può essere esercitata esclusivamente per l'intera partecipazione oggetto di trasferimento.
Se il diritto di prelazione é esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera partecipazione.
Se più soci manifestano l'intenzione di acquistare la partecipazione suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni alla società.
Qualora il corrispettivo richiesto dal socio alienante o comunque offertogli da un terzo apparisse manifestamente superiore al reale ed effettivo valore della partecipazione, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di chiedere che la valutazione della partecipazione sia devoluta, a proprie spese, ad un arbitratore, promuovendone la nomina secondo le modalità indicate al successivo articolo 15. In tal caso i soci avranno diritto di acquistare la partecipazione al prezzo stabilito dall'arbitratore suddetto, salvo che il socio alienante rinunci a cedere la propria partecipazione, accollandosi peraltro le spese del giudizio arbitrale.
Se nessun socio esercita la prelazione con le modalità indicate, la partecipazione é trasferibile, alle condizioni indicate nella comunicazione di cui al precedente terzo comma di questo articolo, se gradito ai soci superstiti, come in appresso meglio specificato.
Il trasferimento che intervenga in violazione del diritto di prelazione di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società ed i terzi acquirenti non possono esercitare alcun diritto connesso alla titolarità dei diritti e delle quote acquisite in violazione.
Si precisa che i soci, al di fuori della suesposta procedura di prelazione, non potranno in nessun caso compiere alcun atto obbligatorio o dispositivo che abbia come possibile effetto, anche mediato, quello di trasferire o concedere anche momentaneamente a terzi il controllo della propria quota sociale ovvero di consentire a terzi l’esercizio dei relativi diritti, ivi compreso quello di voto in assemblea, salvo che nell’ipotesi vi sia l’autorizzazione da parte dell’assemblea dei soci che decideranno con la maggioranza del 51% (cinquantuno percento) del capitale, non computando nel *quorum* la partecipazione oggetto di “trasferimento”.
CLAUSOLA DI GRADIMENTO
Sul gradimento i soci dovranno pronunciarsi, con la maggioranza del 51% (cinquantuno percento) del capitale, entro due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile a seguito del mancato esercizio del diritto di prelazione

di cui sopra. Nel calcolo della maggioranza non é computata la partecipazione per la quale é richiesto il gradimento.
L'organo amministrativo dovrà comunicare al socio, con lettera raccomandata inviata al domicilio risultante dal Registro delle Imprese, la decisione sul gradimento. In caso di mancato gradimento, la società potrà indicare il nominativo di altro soggetto, gradito ai soci superstiti, disposto ad acquistare la partecipazione alle medesime condizioni indicate nella comunicazione di cui al terzo comma di questo articolo. Qualora entro il termine di due mesi dal momento in cui la partecipazione diviene trasferibile, al socio alienante non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intende concesso ed il socio può trasferire la partecipazione.
In caso di mancato gradimento ed in assenza di indicazione da parte della società di altro soggetto disposto ad acquistare la partecipazione, come sopra specificato, al socio che intendeva cedere la propria partecipazione spetta il diritto di recesso.
TRASFERIMENTO DELLA PARTECIPAZIONE PER CAUSA DI MORTE
Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte, salvo il diritto di gradimento su cui gli altri soci si dovranno pronunciare con le stesse norme di cui al presente articolo.
In tal caso gli eredi o i legatari del socio defunto dovranno comunicare con lettera raccomandata inviata alla società l'avvenuta apertura della successione ed i nominativi dei successori nella titolarità della partecipazione entro 90 (novanta) giorni dalla morte.
Fino a quando non sia stato ottenuto il gradimento, il trasferimento a favore degli eredi e/o dei legatari non potrà essere iscritto nel Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 2470 secondo comma, del codice civile. Fino a tale momento inoltre gli eredi e/o i legatari non saranno legittimati all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potranno alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
Qualora gli eredi e/o i legatari non abbiano ottenuto il gradimento entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento ed i soci superstiti, entro il medesimo termine non si siano dichiarati disposti ad acquistare la quota, la società delibera il rimborso della quota del socio defunto con l'utilizzo delle riserve disponibili, ovvero, in mancanza e con il consenso della maggioranza prevista per la modifica dell'atto costitutivo, riducendo il capitale sociale.
L'acquisto o il rimborso della quota caduta in successione deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dal decesso del socio ed in proporzione al patrimonio sociale al momento del decesso.
TRASFERIMENTO PARTECIPAZIONE DI SOCIETÀ ARTIGIANA

Qualora la società rivesta la qualifica di impresa artigiana:
a) in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni appartenenti a soci artigiani, la società conserva la qualifica di impresa artigiana a condizione che i soci subentranti siano in possesso dei medesimi requisiti tecnico-professionali, ovvero che i soci artigiani continuino comunque a possedere la maggioranza del capitale sociale e numerica;
b) in caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione del socio artigiano, la società può conservare la qualifica di impresa artigiana alle condizioni previste dal quarto comma dell'art. 5 della legge 8.08.1985 n. 443 e successive modifiche ed integrazioni.
PARTECIPAZIONI INTESTATE A SOCIETÀ FIDUCIARIA
L'intestazione a società fiduciaria o il trasferimento da parte di quest'ultima a favore dei propri mandanti iniziali ovvero ad altra società fiduciaria, qualora mandanti della fiduciaria destinataria del trasferimento siano i mandanti iniziali della fiduciaria che effettua il trasferimento, non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo. Sono invece soggetti a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria e pure qualsiasi trasferimento effettuato dalla società fiduciaria a soggetti diversi dal proprio fiduciante.
ARTICOLO 12 - ASSEGNAZIONI AI SOCI
L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale anche mediante l'assegnazione di attività sociali ai soci, nel rispetto del diritto dei soci alla parità di trattamento.
ARTICOLO 13 - RECESSO
Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito alle seguenti decisioni:
- cambiamento dell'oggetto o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo o dallo statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'art. 2468, quarto comma del codice civile;
- aumento di capitale attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.
Spetta altresì il diritto di recesso in caso mancato gradimento ex art. 11 del presente Statuto.
Il recesso compete ai soci inoltre, ove la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento, nelle ipotesi previste dall'art. 2497-quater del codice civile.

Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno consentito all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:
a) la proroga del termine;
b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni sociali.
Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla società mediante raccomandata A.R. entro quindici giorni decorrenti alternativamente:
- dall'iscrizione nel Registro delle Imprese della deliberazione dell'assemblea dei soci che lo legittima, ove prevista;
- in mancanza, dalla trascrizione della decisione nel libro delle decisioni dei soci;
- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.
La comunicazione di recesso deve essere annotata o iscritta senza indugio a cura dell'organo amministrativo nelle forme di legge.
Il recesso ha effetto decorsi trenta giorni dalla data in cui la dichiarazione di recesso é pervenuta presso la sede sociale. Non può essere esercitato, e se già esercitato é privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se é deliberato lo scioglimento della società.
I soci che recedono dalla società hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 15 del presente statuto.
Il recesso non può essere esercitato per una parte soltanto della partecipazione. Peraltro nell’ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi dalla legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, il diritto di recesso potrà essere esercitato dalla società fiduciaria anche solo per parte della partecipazione intestata, ove la fiduciaria medesima dichiari di operare per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.
Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso é effettuato utilizzando riserve disponibili o, in mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 2482 del codice civile. Ove, sulla base di tale norma, non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione.
Sono fatte salve le altre cause di recesso previste da norme inderogabili di legge.
ARTICOLO 14 - ESCLUSIONE

Sono considerate cause di esclusione dalla società per giusta causa:
- il fallimento, l'interdizione e l'inabilitazione del socio, la sua condanna ad una pena che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici;
- l'inizio da parte del socio, per conto proprio od altrui, anche come socio di una società di fatto, di un'attività concorrente con quella della società, salvo che consti il consenso scritto di tutti gli altri soci e salve in ogni caso le attività già esercitate dal socio nel momento del suo ingresso in società;
- la definitiva impossibilità da parte del socio di eseguire la prestazione d'opera o di servizi a favore della società che costituisce oggetto del suo conferimento.
L'esclusione é stabilita con decisione dei soci adottata a maggioranza assoluta del capitale sociale, non computandosi nel *quorum* la quota del socio della cui esclusione si tratta, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione, mediante raccomandata A.R., al socio escluso.
Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti ad un arbitro nominato con le modalità di cui al successivo art. 32 del presente statuto; l'opposizione ne sospende l'esecuzione.
Se la società é composta da due soci, l'esclusione di uno di essi é pronunciata dall'arbitro, su domanda dell'altro.
I soci esclusi hanno il diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale, nel termine e con le modalità previste dal successivo art. 15 del presente statuto.
Qualora il rimborso della partecipazione non sia possibile neppure mediante acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi, il rimborso é effettuato utilizzando riserve disponibili. In mancanza l'esclusione non può avere luogo.
ARTICOLO 15 - RIMBORSO DELLA PARTECIPAZIONE
In caso di morte (con liquidazione della quota agli eredi o legatari), recesso o esclusione di un socio, rispettivamente gli eredi o legatari del socio defunto e il socio receduto od escluso hanno il diritto di ottenere il rimborso della partecipazione.
Il rimborso della partecipazione agli aventi diritto avviene entro centottanta giorni dalla morte, dal recesso o dalla comunicazione al socio della esclusione e può essere effettuato anche mediante l'acquisto della partecipazione da parte di tutti o di alcuni degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.
Il valore della partecipazione é determinato dall'organo amministrativo sulla base della situazione patrimoniale della

società al momento della morte o della comunicazione del recesso o della esclusione, tenendo conto del suo valore di mercato; in caso di disaccordo la valutazione sarà rimessa alla stima di un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società; alla determinazione dell'esperto si applica il primo comma dell'art. 1349 del codice civile. L'esperto provvede anche sulle spese, che andranno ripartite per metà a carico della società o dei soci che esercitano il riscatto o del terzo acquirente e per l'altra metà a carico degli eredi o legatari del socio defunto o del socio receduto o escluso, salvo che il valore di perizia risulti superiore di oltre il 20% rispetto al valore indicato dalla società: in tal caso saranno ad esclusivo carico della stessa.
In tutti i casi di rimborso della partecipazione di un socio da parte della società, si accresce proporzionalmente il valore delle partecipazioni degli altri soci.
ARTICOLO 16 - DECISIONI DEI SOCI
Sono riservate alla competenza dei soci:
a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili, salvo eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ai sensi dell'art. 2468, terzo comma, del codice civile;
b) la nomina degli amministratori, salvo eventuali diritti di nomina spettanti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'art. 2468 del codice civile;
c) la nomina dell'organo di controllo o del revisore, nei casi previsti dall'art. 2477 del codice civile;
d) la determinazione del compenso degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se non é stabilito nell'atto costitutivo;
e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di fusione e di scissione, salvo quanto specificato al successivo articolo 21, ultimo comma, del presente statuto;
f) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
g) lo scioglimento della società, la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;
h) l'emissione di titoli di debito;
i) l'esclusione di un socio;
l) le altre materie riservate alla loro competenza dalla legge, dall'atto costitutivo, dal presente statuto o sottoposte alla loro approvazione da uno o più amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
ARTICOLO 17 - FORMAZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
Le decisioni dei soci possono essere adottate:
a) con il metodo assembleare;

b) mediante consultazione scritta;
c) sulla base del consenso espresso per iscritto.
Con riferimento alle materie indicate sotto le lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16 del presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
ARTICOLO 18 - ASSEMBLEA
CONVOCAZIONE
L'assemblea è convocata dall'amministratore unico o da un coamministratore o dal presidente del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci iscritti nel Registro delle Imprese, nonché all'organo di controllo, se nominato, almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, nonché l'elenco degli argomenti da trattare; può anche prevedere il giorno, l'ora ed il luogo di un'eventuale seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. In caso di inerzia degli amministratori, l'assemblea può essere convocata, con le stesse modalità di cui sopra, da tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale.
L'assemblea può essere convocata anche mediante messaggio di posta elettronica certificata da spedirsi ai soci, all'indirizzo rilevante ai sensi di legge, ed all'organo di controllo, se nominato, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
É consentito ad ogni socio di richiedere la convocazione dell'assemblea con domanda scritta contenente gli argomenti da trattare.
L'assemblea può essere convocata dovunque, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea é validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa, in proprio o per delega, l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o si dichiarano informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.
Ai fini di consentire di verificare la validità dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i componenti l'organo di controllo eventualmente assenti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno. Tale dichiarazione verrà conservata tra gli atti della società.
É legittimamente riunita anche un'assemblea che si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, e

2479-bis, quarto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio, purché siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci; in particolare:
1) dovrà essere consentito al presidente dell'assemblea, anche per mezzo del suo ufficio di presidenza, di:
- accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti;
- regolare lo svolgimento dell'adunanza;
- constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
2) dovrà essere consentito al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
3) dovrà essere consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
4) nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) dovranno essere indicati eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno confluire.
In tal caso non è necessario che nell'avviso di convocazione sia indicato un luogo fisico dove debba svolgersi l'assemblea, potendo gli aventi diritto a partecipare collegarsi con modalità audio-video, come precisato di volta in volta nell'avviso di convocazione.
L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; é fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro che risultano iscritti come soci ai sensi di legge.
Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le deleghe sono conservate dalla società.
Spetta al presidente dell'assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO

Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.
Il socio in mora nei versamenti, ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, non può esercitare il diritto di voto.
Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, l'esercizio del diritto di voto da parte della società fiduciaria potrà avvenire in maniera divergente e tramite più delegati ove la fiduciaria medesima dichiari di operare

per conto di più fiducianti che hanno conferito istruzioni differenti.

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea é presieduta dall'amministratore unico o dal coamministratore più anziano per età o dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in assenza di quest'ultimo, dal vice presidente; in mancanza l'assemblea designa il proprio Presidente a maggioranza assoluta del capitale rappresentato in assemblea.

Con la stessa maggioranza l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti. Quando tale constatazione é avvenuta, la validità della costituzione non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza.

Il presidente dell'assemblea inoltre regola lo svolgimento della stessa ed accerta i risultati delle votazioni.

QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'Assemblea é regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale; essa delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale presente in assemblea, salvo nei casi previsti dalle lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16, nei quali occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza assoluta del capitale sociale.

Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla legge e/o dal presente statuto.

DELIBERAZIONI

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. In ogni caso non può essere adottato il voto segreto.

Le deliberazioni, prese in conformità della legge e dello statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti, salvo il diritto di recesso nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto.

VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale delle assemblee aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere e), f), g) ed h) del precedente art. 16 deve essere redatto da un notaio.

ARTICOLO 19 - CONSULTAZIONE SCRITTA – CONSENSO SCRITTO

Per "**consultazione scritta**" si intende il procedimento, avviato da uno o più soci oppure da uno o più amministratori, con cui si propone ai soci, con comunicazione scritta su qualsiasi supporto, sottoscritta anche con firma digitale ed inviata con qualsiasi mezzo che consenta di avere ricevuta, a tutti gli altri soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, una determinata decisione risultante chiaramente dal documento inviato.

La risposta dei soci alla consultazione deve essere apposta in calce alla proposta con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La decisione si intende adottata ove pervengano presso la sede sociale, entro trenta giorni dall'invio della prima proposta di decisione, i voti favorevoli di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto.

La mancata risposta alla proposta di decisione equivale a voto contrario.

La data della decisione é quella in cui é pervenuto presso la sede sociale l'ultimo voto favorevole necessario all'approvazione della decisione.

Per "**consenso espresso per iscritto**" si intende il consenso di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale (salve le maggioranze più elevate richieste dal presente statuto) su un testo di decisione formulato chiaramente per iscritto su qualsiasi supporto. Il voto dei soci va apposto in calce al testo della decisione con la dicitura "favorevole" o "contrario", le eventuali osservazioni a supporto del voto espresso, la data e la sottoscrizione anche con firma digitale.

La data della decisione è quella in cui viene depositato presso la sede sociale il documento scritto contenente il testo della decisione ed i voti favorevoli necessari all'approvazione della stessa.

Ogni socio iscritto ai sensi di legge, che non sia moroso nei confronti della società ai sensi dell'art. 2466 del codice civile, ha diritto di partecipare alle decisioni previste dall'art. 16 dello statuto sociale ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

L'organo amministrativo, verificato che si é formata validamente la decisione dei soci in uno dei modi sopra descritti, deve darne immediata comunicazione a tutti i soci, agli amministratori ed all'organo di controllo, se nominato, e deve trascrivere senza indugio la decisione nel libro delle deci-

sioni dei soci.
Tutti i documenti del procedimento di consultazione scritta ed il documento da cui risulta il consenso espresso per iscritto debbono essere conservati dalla società.
ARTICOLO 20 - SISTEMI DI AMMINISTRAZIONE
La società é amministrata, alternativamente:
- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da due a nove membri;
- da due o più coamministratori, che agiscono con potere di amministrare disgiuntamente o congiuntamente con le modalità di cui agli articoli 2257 e 2258 del codice civile. Se l'amministrazione spetta disgiuntamente a più persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull'opposizione.
In ogni caso, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale eventualmente attribuite agli amministratori ai sensi dell'art. 2481 del codice civile, sono di competenza congiunta dei coamministratori.
Con la decisione di nomina degli amministratori, i soci scelgono di volta in volta il sistema di amministrazione, fissandone, nel caso di consiglio o di coamministratori, il numero dei membri, e stabiliscono le eventuali limitazioni ai poteri gestori.
Qualora nella decisione di nomina non sia stabilito diversamente, gli amministratori nominati costituiscono un Consiglio di amministrazione.
I componenti dell'organo amministrativo:
a) possono anche non essere soci;
b) durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci stessi e sono rieleggibili;
c) sono tenuti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 del codice civile.
Non possono essere nominati amministratori, e se nominati decadono dal loro ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile.
Se vengono a mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica dovranno proporre ai soci di adottare la decisione per la nomina dei nuovi amministratori, i quali scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.
ARTICOLO 21 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI
La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o

dal presente statuto.
Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2086 del codice civile gli amministratori hanno il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.
Qualunque sia il sistema di amministrazione adottato dalla società, l'organo amministrativo é investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale che non siano dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto attribuiti alla esclusiva competenza della decisione dei soci. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.
Nei limiti delle proprie attribuzioni l'organo amministrativo può, con procura, nominare procuratori della società per determinati atti o categorie di atti.
Ferma rimanendo la competenza concorrente dell'assemblea, l'organo amministrativo potrà deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del codice civile.
ARTICOLO 22 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente, a meno che non vi abbiano già provveduto i soci all'atto della nomina del Consiglio stesso.
Quando il consiglio di amministrazione é formato da due soli membri, in caso di disaccordo tra i suoi componenti sulla nomina del presidente o sulla revoca del consigliere delegato, decade l'intero consiglio.
Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'organo di controllo, se nominato.
L'avviso di convocazione é fatto con lettera raccomandata o messaggio PEC da spedire almeno otto giorni prima - e, in caso di urgenza, a mezzo di telefax, PEC o e-mail da spedire almeno due giorni prima - della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio e dell'organo di controllo, se nominato.
La riunione del Consiglio é valida, anche in mancanza di regolare convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri in carica ed i componenti l'organo di controllo, se nominato.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dal Consi-

gliere Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano d'età.
É ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure trovasi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio é necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede, salvo che il consiglio sia composto di soli due membri, nel qual caso le decisioni si prendono all'unanimità.
Le decisioni del Consiglio di amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. Per tali modalità di formazione delle decisioni si fa rinvio a quanto disposto all'art. 19, commi da 2 a 9 del presente statuto, con le seguenti precisazioni:
- ogni riferimento alla persona dei soci va qui inteso alla persona degli amministratori;
- per la formazione della decisione degli amministratori é necessario il voto favorevole della maggioranza degli stessi;
- le decisioni devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.
Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri parte dei propri poteri, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre vigenti disposizioni di legge.
Le cariche di presidente (o di vice presidente) e di amministratore delegato sono cumulabili.
Il Consiglio può inoltre nominare, qualora non vi abbiano provveduto i soci, un solo amministratore responsabile ai fini delle norme sul lavoro, previdenziali, assicurative e fiscali, esonerando gli altri amministratori da ogni responsabilità al riguardo; in quest'ultimo caso l'accettazione da parte dell'amministratore designato dovrà risultare mediante specifica dichiarazione o sottoscrizione in calce al verbale di nomina.
ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA LEGALE
La firma e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico, a tutti i membri del Consiglio di amministrazione ed agli ammi-

nistratori disgiuntamente o congiuntamente con le stesse modalità e limitazioni con cui é stato loro attribuito il potere di amministrare la società.
I componenti del Consiglio di amministrazione, anche se non in possesso di delega permanente, hanno la firma sociale e rappresentano la Società di fronte ai terzi per l'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio di amministrazione di cui siano specificatamente incaricati.
Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
In caso di liquidazione, la rappresentanza della società spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione, con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

ARTICOLO 24 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Agli stessi potrà inoltre essere riconosciuto un compenso, in misura fissa o in percentuale sugli utili, la cui misura sarà determinata dai soci con decisione valida fino a modifica. In assenza di tale determinazione dei soci, il mandato conferito agli amministratori, in deroga al disposto degli artt. 1709 e 2260 del codice civile, deve intendersi gratuito.
Il consiglio di amministrazione stabilisce con delibera valida fino a modifica il modo di riparto dei compensi fra i suoi membri.
Con decisione dei soci potrà inoltre essere determinata ed assegnata agli amministratori una indennità per la cessazione del rapporto, ai sensi dell'articolo 17, primo comma, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come modificato dal D.Lgs. 12.12.2003 n. 344, da accantonare annualmente a carico della società, anche sotto forma di idonea polizza assicurativa.
La società potrà altresì stipulare adeguate polizze assicurative a copertura dei rischi derivanti dall’attività degli amministratori.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo è costituito da un Sindaco unico, nominato con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto. La sua nomina é facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.
Il Sindaco resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed é rieleggibile.
Egli può essere revocato solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile e, se iscritto nel Registro dei Revisori Legali, esercita la revisione legale dei conti.
Più in generale all'organo di controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.
E' fatta salva la facoltà dell'assemblea dei soci di istituire, in luogo del Sindaco unico, un Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e due supplenti.

ARTICOLO 26 - REVISORE

Qualora, in alternativa all'organo di controllo, la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali.
Si applicano al Revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.
Il compenso del Revisore é determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

ARTICOLO 27 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.
A tal fine il socio eventualmente interessato ad attivare proprie procedure di controllo ai sensi delle vigente norme civilistiche, dovrà preavvisare l'organo amministrativo e, se nominato, l'organo di controllo con apposita comunicazione inviata per raccomandata con avviso di ricevimento o PEC almeno trenta giorni prima dell'avvio delle suddette procedure, concordando nel frattempo con gli stessi organi un calendario che preveda al massimo un accesso giornaliero alla settimana per un periodo non superiore a mesi tre o, in alternativa, un accesso giornaliero per la durata di un mese nell'arco di un intero periodo annuale.
Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori.

ARTICOLO 28 - ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
Il bilancio deve essere presentato ai soci entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile.

ARTICOLO 29 - UTILI

Gli utili netti, prelevata una somma non inferiore al cinque per cento per la riserva legale, fino a che questa non raggiunga il limite di legge, vengono distribuiti ai soci in misura proporzionale alle rispettive partecipazioni, salvo che

con decisione dei soci vengano disposti degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure si disponga di mandarli in tutto o in parte ai successivi esercizi, e salvi inoltre eventuali diritti agli utili spettanti a singoli soci ex art. 2468, comma 3 del codice civile.
Peraltro, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2463 c.c., per il caso in cui la società abbia un capitale sociale inferiore ad euro 10.000,00 (diecimila), la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall'articolo 2430, deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l'ammontare di diecimila euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata a norma del suddetto comma se viene diminuita per qualsiasi ragione.
ARTICOLO 30 - SCIOGLIMENTO
La società si scioglie per deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la maggioranza stabilita al precedente articolo 18, e per le altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del codice civile.
Al verificarsi di una causa di scioglimento, l'assemblea dei soci, con la stessa maggioranza di cui al comma precedente, delibera su:
- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti o blocchi di essi;
- gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del miglior realizzo.
L'assemblea può sempre modificare, con la stessa maggioranza di cui al primo comma, le deliberazioni di cui al comma precedente.
ARTICOLO 31 - LIQUIDAZIONE
Alla fase di liquidazione della società si applicano le disposizioni degli articoli 2484 e seguenti del codice civile.
Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di società in liquidazione.
La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea dei soci, adottata con la stessa maggioranza di cui al primo comma dell'articolo precedente, con gli effetti di cui all'art. 2487-ter del codice civile.

ARTICOLO 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o nei confronti di amministratori, liquidatori, sindaci o revisori legali in relazione alla validità, alla interpretazione, all'inadempimento e/o alla risoluzione dell'atto costitutivo o del presente statuto o comunque ad esso collegato e/o all'esercizio dell'attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle decisioni sociali aventi ad oggetto diritti disponibili (ad eccezione delle controversie per le quali non è consentito lo strumento della mediazione), saranno sottoposte ad un tentativo di mediazione ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010 e sue eventuali modifiche e successivi decreti di attuazione, da esperirsi presso l'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio nella cui circoscrizione ha sede la società (o, in caso di accordo tra le parti, presso altro organismo di mediazione a ciò abilitato) secondo le previsioni del suo regolamento, qui richiamato integralmente e che avrà valore prevalente su ogni altra e diversa pattuizione eventualmente stipulata tra le parti.

Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Il mancato rispetto della presente clausola di mediazione da parte di chi promuove un giudizio ovvero da parte di chi, invitato in mediazione ai sensi della presente clausola, non vi partecipi, comporta il pagamento di una penale a carico del soggetto inadempiente, quantificata in misura pari al contributo unificato dovuto, con solidarietà attiva a favore delle altre parti.

In caso di esito negativo della mediazione, la questione dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili del luogo in cui ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui quest'ultimo non vi provveda nel termine previsto, la nomina dell'arbitro sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Nelle ipotesi di intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali in capo a società fiduciaria operante ai sensi della legge 1966/1939 e successive modifiche ed integrazioni, i soci, prendendo atto che l'esercizio dei diritti sociali da parte della società fiduciaria avviene per conto e nell'esclusivo interesse del fiduciante effettivo proprietario della partecipazione, si impegnano, nelle controversie relative a rapporti societari, a consentire l'estromissione della fiduciaria ai sensi dell'art. 111 c.p.c. e a proseguire il procedimento nei confronti del fiduciante medesimo.

ARTICOLO 33 - COMUNICAZIONI

Le comunicazioni da effettuare mediante lettera raccomandata

possono essere effettuate, in forma equivalente, anche mediante raccomandata a mani consegnata a soci, amministratori, sindaco, revisore e liquidatori e sottoscritta in calce dagli stessi per ricevuta.
Ogni comunicazione indirizzata dalla società ai soci o dai soci alla società, agli amministratori o all'organo di controllo, nonché tra i soci stessi, potrà essere validamente effettuata anche via PEC (posta elettronica certificata).
ARTICOLO 34 - RINVIO
Per quanto non espressamente contemplato nell'atto costitutivo o nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel codice civile e nelle altre leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 8

Le spese di questo atto e sue conseguenziali, approssimativamente stimate in euro 2.000,00 (duemila), sono a carico della società.
Le parti mi dispensano dalla lettura dell'allegato.
Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, composto di 13 (tredici) fogli scritti in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio su 51 (cinquantuno) pagine complete e su parte della cinquantaduesima, e ne ho dato lettura alle parti che lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore sedici e trenta minuti.
FIRMATO: PANZERI STEFANO
LAURENTI PAOLO
GIANNI TUFANO NOTAIO - SIGILLO

ID: 217825187 19/11/2025

ALLEGATO "A"
all'atto n. 22.610
della raccolta

P3M S.R.L.

Sede in Bergamo (BG)

Via per Curnasco 52

Capitale sociale Euro 10.000 i.v.

Codice fiscale e iscrizione Registro Imprese di Bergamo n. 03390980161

* * *

VERBALE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Del 29 maggio 2024

L'anno 2024, il giorno 29 del mese di maggio, alle ore 18.30, presso la sede legale della società, si è riunita l'assemblea dei soci, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Costituzione di società a responsabilità limitata; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Sono presenti il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.Stefano Panzeri e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig.Francesco Marchetti.
Viene chiamato a presiedere la riunione in qualità di Presidente, il Sig.Stefano Panzeri, che con l'assenso dei presenti, chiama a fungere da segretario il Sig.Francesco Marchetti, che accetta.
Il Presidente, verificato (i) che sono presenti tutti i consiglieri, (ii) che sono presenti di persona, gli amministratori, nella persona di esso medesimo e di Francesco Marchetti, le cui identità e legittimazione sono state inequivocabilmente accertate dal Presidente, (iii) che tutti i comparenti dichiarano di essere al corrente dell'ordine del giorno e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento stesso, dichiara il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito in forma totalitaria, ed atto a deliberare sul sovra citato ordine del giorno.

* * *

In evasione dell'unico punto posto all'ordine del giorno, prende la parola il Presidente Stefano Panzeri il quale illustra ai presenti che si è verificata l'opportunità, in seguito ad adeguate verifiche ed approfondimenti, di procedere alla costituzione di una società a responsabilità limitata, con altri soci terzi. Tale società avrà come oggetto sociale l'acquisto, la vendita e la costruzione di immobili. Il capitale sociale è stato stabilito che ammonterà ad euro 10.000,00 e la partecipazione che P3M S.r.l. dovrebbe sottoscrivere sarà pari al valore nominale di euro 5.000,00.

Terminata l'esposizione e dopo ampia ed esauriente discussione, l'assemblea, all'unanimità dei presenti

Delibera

- di costituire una società a responsabilità limitata con altri soci sottoscrivendo e versando una quota di partecipazione al capitale della stessa – che sarà di Euro 10.000,00 - di nominali Euro 5.000,00;

Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A

ID: 217825187 19/11/2025

- di conferire, pertanto, al Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Stefano Panzeri tutti i poteri per stipulare detto atto, tra cui, quelli di individuare la sede della società, di determinare l'oggetto sociale, di convenire le norme relative al trasferimento delle quote, ai conferimenti, al recesso, all'esclusione ed al rimborso della partecipazione nonchè di pattuire in merito ai finanziamenti dei soci, di pattuire clausole di prelazione e/o eventuali clausole compromissorie, di determinare la regolamentazione delle decisioni dei soci (competenza, formazione, regolamento e svolgimento dell'assemblea, disciplina, competenze e quorum assembleari e decisione dei soci anche per consultazione scritta o consenso espresso per iscritto e modalità di convocazione, intervento e rappresentanza) e dei sistemi di amministrazione, dei poteri dell'organo amministrativo e della rappresentanza legale della società, ivi comprese le modalità decisionali dei vari organi amministrativi previsti ed i compensi degli amministratori; di procedere alla nomina delle prime cariche sociali e del primo sistema di amministrazione della società e dei relativi poteri, con la precisazione di cui appresso, di determinare la disciplina dei controlli, del bilancio e degli esercizi sociali, nonchè la disciplina e le modalità dello scioglimento e della liquidazione della società e la disciplina delle comunicazioni, precisando che l'elenco che precede è solo esemplificativo e non tassativo;

- di autorizzare espressamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione Stefano Panzeri, se del caso, a nominare sé stesso quale amministratore unico della costituenda società determinando anche i poteri che gli spetteranno, con l'espressa autorizzazione a contrarre con sé stesso ai sensi dell'articolo 1395 c.c., il tutto escludendo qualsiasi conflitto di interessi.

Esaurita la trattazione dell'unico punto posto all'ordine del giorno e null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19.00.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
(Stefano Panzeri)

IL SEGRETARIO
(Francesco Marchetti)

Archivio Ufficiale delle C.C.I.A.A

Tufano
NOTAIO IN BRESCIA

25122 Brescia - via Fratelli Porcellaga, 3
25036 Palazzolo sull'Oglio (BS), fraz. San Pancrazio, P.le Parroci Tonoletti,7
Tel. 030.37.75.199 - Fax 030.37.51.264
notaio@notaiotufano.it
www.notaiotufano.it

Repertorio n.158.863

ESTRATTO AUTENTICO

Io sottoscritto dottor GIANNI TUFANO, notaio in Brescia, con studio in via Fratelli Porcellaga n. 3, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Brescia,

CERTIFICO

che il presente estratto, composto di due fogli per due facciata, e' conforme a quanto trovasi scritto nelle pagine n. 68 e 69 del Libro Verbale della Riunione del Consiglio di Amministrazione della società:

P3M S.R.L.

con sede in Bergamo (BG) Via per Curnasco n. 52.
Il libro e' stato inizialmente bollato, numerato e vidimato dalla Camera di Commercio di Bergamo in data 5 aprile 2007.
Brescia, trenta maggio duemilaventiquattro (30.05.2024)



Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, debitamente registrato all'Agenzia delle Entrate di Brescia in data 10.06.2024 che si trasmette, ai sensi dell'articolo 22, D.Lgs n. 7 marzo 2005 n. 82, ad uso esclusivo del Registro delle Imprese.
Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.
Brescia, dieci giugno duemilaventitre.